



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

LINEE GUIDA E REGOLAMENTAZIONE DEL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA NELLA SEDUTA DEL 17/01/2023
integrato con le modifiche approvate nella seduta del 16/01/2024

Il Consiglio dell'Ordine intende chiarire le fonti normative e regolamentari vigenti in materia di tirocinio per l'accesso alla professione forense, offrire chiarimenti ai praticanti e, con riferimento alle attività di verifica di propria competenza, integrare come segue la regolamentazione degli adempimenti obbligatori.

Si indicano le fonti di legge e regolamentari , che i praticanti sono tenuti a conoscere ed osservare:

- L.31/12/12 n.247 (Legge professionale): Art.17-Art.29 co1 lett.c)-Art.40-Art.41-Art.42-Art.43 -Art.44-Art.45-Art.48;
- DM.17/03/16 n.70 (Regolamento ministeriale recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi art.41 co.13 Legge professionale), applicabile ai tirocini iniziati a far tempo dal 3/6/16;
- DM 09/02/2018 n.17 (Regolamento ministeriale recante disciplina dei corsi obbligatori di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi dell'art.43 co.2 Legge professionale);
- D.M.17/3/16 n.58 (Regolamento attuativo dell'art.44 Legge professionale sul praticantato presso gli uffici giudiziari);
- Art.73 del D.L.21/6/13 n.69 conv.in L.98/2013 (recante disciplina dello stage di 18 mesi presso gli uffici giudiziari, valutabile -se completato con esito positivo- per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di pratica)
- Convenzioni per l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea, (ai sensi artt.40 e 41 co.6 lett. d Legge professionale e art.5 D.M. 70/16): Convenzione quadro CNF 24/2/17; Convenzione COA Modena-UNIMORE; Convenzione COA Modena-Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
- Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta 31/01/14 e pubblicato in G.U. del 16/10/14, con le modifiche approvate dal C.N.F. nella seduta 23/02/2018 e pubblicate in G.U. del 13/4/2018.

Seguono chiarimenti e regole operative:

1) Obblighi deontologici

1.1- I praticanti sono tenuti ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. Si raccomanda pertanto ai praticanti di acquisire, in corso di tirocinio, conoscenza e pratica di quanto previsto dal Codice Deontologico Forense.

1.2-L'avvocato è impegnato a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e a verificare attentamente la veridicità delle dichiarazioni rese dal praticante ai fini del tirocinio (domande, libretto del tirocinio, schede d'udienze, relazioni e quant'altro).

1.3-L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

2) Il tirocinio

2.1- Per il periodo di 18 mesi, dalla data di iscrizione al registro dei praticanti, l'iscritto è tenuto a svolgere in forma continuativa il tirocinio professionale e a frequentare il Corso di formazione di cui all'art.43 Legge professionale. Il tirocinio consiste nell'attività presso un avvocato con diligenza, dignità, lealtà, riservatezza e assiduità. Il requisito dell'assiduità si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio, o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo l'obbligo di assistere alle udienze e di collaborare allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri.

2.2- A tutti i tirocini si applicano le norme contenute nella Legge Professionale; i tirocini iniziati a far tempo dal 3/6/16 sono regolamentati dal decreto ministeriale n.70/16.

2.3-Tutti i tirocini professionali devono essere svolti in forma continuativa per diciotto mesi e possono essere svolti:

<> per almeno 6 mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine di Modena con anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni, o presso l'Avvocatura dello Stato;

l'avvocato non può accogliere più di tre praticanti, salva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine come prevista dall'Art.41 co.10 della Legge Professionale;

il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine su richiesta del praticante, nel caso si possa presumere che ciò sia necessario al fine di permettere al praticante una sufficiente formazione, anche con specifico riferimento al numero minimo di udienze semestrali;

<> per non più di 12 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato o presso un Ufficio Legale di ente pubblico o di ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario; il tirocinio presso un ufficio giudiziario, di cui all' art.44 Legge Professionale, è regolamentato dal DM 58/16;

<> per non più di 6 mesi, in altro Stato dell'Unione Europea, presso un professionista legale, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitato all'esercizio della professione. Al tirocinio all'estero si applica l'art.6 del DM 70/16;

<> per un eventuale semestre nel corso dell'ultimo anno di studi universitari, come previsto dagli artt.40 e 41 co.6 lett. d) Legge Professionale e dall'art.5 D.M.70/16, alle condizioni indicate nelle Convenzioni tra Università ed Ordini Forensi in vigore e sopra richiamate.

Fermo il fatto che il periodo minimo da svolgersi presso un avvocato iscritto all'Ordine di Modena (o presso l'Avvocatura dello Stato) è di sei mesi, il residuo periodo di tirocinio può essere svolto con le modalità sopra elencate, a scelta del praticante.

I laureati in giurisprudenza, aventi i requisiti indicati all'art.73 D.L.69/2013 conv.in L.98/2013, che abbiano completato con esito positivo lo stage di diciotto mesi regolamentato dalla stessa norma, possono chiederne il riconoscimento, per il periodo di un anno, ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale. In tal caso, il certificato di compiuta pratica potrà essere conseguito con lo svolgimento di un semestre di tirocinio presso un Avvocato o presso l'Avvocatura dello Stato.

2.4 La frequenza del Corso di formazione di cui all'art.43 Legge professionale e D.M.17/2018 è obbligatoria per i tirocinanti che siano stati iscritti al Registro praticanti a far tempo dal 01/04/2022.

La frequenza del Corso di formazione, della durata di 18 mesi, è inoltre obbligatoria per i praticanti che abbiano iniziato lo stage ex art.73 D.L.69/2013 conv.in L.98/2013 dal 01/04/2022 in poi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena , in collaborazione con la Fondazione Forense Modenese, ha istituito il Corso di formazione, in conformità alle disposizioni dell'art.43 Legge professionale e del D.M.17/2018.

2.5- L'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art.41 co.12 L.247/12 può essere chiesta, con specifica domanda da presentare dopo il primo semestre di pratica e dopo avere sostenuto positivamente il colloquio di verifica della pratica . L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione in apposito registro e può durare al massimo cinque anni, salvo quanto previsto dall'art.41 co.12 L.247/12. A far tempo dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio, l'iscritto è tenuto all'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento CNF per la formazione continua (Reg. CNF 16/7/2014 n.6).

3) Iscrizione al registro dei praticanti

3.1- Il periodo di 18 mesi di tirocinio inizia a decorrere a far tempo dalla delibera del Consiglio dell'Ordine, con la quale sia stata accolta la domanda di iscrizione al registro dei praticanti. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate in tempo utile perché il periodo di tirocinio inizi non oltre il 10 maggio, per poter accedere , a seguito di regolare svolgimento del tirocinio, all'esame di Stato dell'anno successivo; la pratica dovrà terminare entro il 10 novembre, per poter sostenere l'esame di Stato nella sessione dell'anno.

3.2- La domanda di iscrizione al registro dei praticanti deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine indicando i requisiti previsti dall'art.17 co.1 lett.a-c-d-e-f-g-h co.1 Legge Professionale ed allegando i documenti comprovanti il possesso di tali requisiti. E' reperibile sul sito dell'Ordine Avvocati di Modena il link di accesso alla piattaforma Riconosco attraverso cui depositare l'istanza di iscrizione. Coloro che chiedono l'iscrizione, a seguito di trasferimento da altri Ordini, devono attestare la ricorrenza degli stessi requisiti di cui sopra e depositare l'autorizzazione al trasferimento rilasciata dall'Ordine di provenienza, unitamente all'istanza online.

3.3-Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purchè con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Il praticante dovrà indicare, all'atto della domanda di iscrizione al registro dei praticanti, la struttura di lavoro, il luogo, gli orari ed i giorni; l'obbligo di tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine sussiste anche quando il rapporto di lavoro subordinato sorge o si modifica in un tempo successivo all'avvenuta iscrizione al registro dei praticanti. Ove il Consiglio dell'Ordine accerti l'assenza delle condizioni per il contestuale svolgimento del tirocinio e dell'attività di lavoro subordinato, dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Si applica l'art.17 co.7 della Legge Professionale. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con le ulteriori attività previste dall'art.18 Legge Professionale, richiamato, per i praticanti, dall'art.17 co.4 e co.1 punto e) della stessa Legge.

3.4-A seguito dell'iscrizione al registro dei praticanti, l'Ordine rilascia al praticante il libretto del tirocinio. All'inizio di ogni semestre di tirocinio, l'Ordine rilascia inoltre al praticante scheda semestrale delle udienze, da considerarsi parte integrante del libretto. Il libretto e le schede semestrali sono vidimati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato.

3.5-Il praticante deve comunicare immediatamente, in corso di tirocinio, ogni variazione riguardante: residenza; domicilio professionale; nominativo dell'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio; numeri telefonici ed e-mail di reperibilità.

4) Verifica dello svolgimento del tirocinio professionale

4.1- Il Consiglio dell'Ordine svolge un compito di vigilanza e controllo dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, ai sensi dell'art.29 L.247/12 e dell'art.8 D.M.70/16, mediante colloqui, esame del libretto del tirocinio ed eventuali ulteriori attività di verifica.

4.2- Al termine di ogni semestre di tirocinio, il libretto del tirocinio e la scheda semestrale delle udienze dovranno essere presentati al Consiglio dell'Ordine e dovranno riportare, con riferimento al semestre concluso:

- a) almeno venti udienze alle quali il praticante abbia presenziato, con esclusione di quelle di mero rinvio; le udienze dovranno risultare sia dal libretto del tirocinio sia dalla scheda semestrale delle udienze;
- b) gli atti e i pareri alla redazione dei quali il praticante abbia effettivamente collaborato; i praticanti dovranno annotare almeno dieci atti o pareri, con indicazione del loro oggetto;
- c) le controversie allo studio delle quali il praticante abbia partecipato o le questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante abbia collaborato; i praticanti dovranno indicare almeno cinque controversie o questioni, con specificazione dei principali istituti giuridici approfonditi e trattati.

4.3- Al termine del secondo semestre di tirocinio, oltre al libretto ed alla scheda semestrale delle udienze, dovranno essere presentate al Consiglio dell'Ordine le seguenti relazioni: una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno e in particolare sulle principali questioni di diritto che il praticante ha esaminato e sui problemi, anche di natura deontologica, trattati; un'ulteriore relazione sulle più importanti cause civili e/o penali alla cui trattazione il praticante è stato presente o ha partecipato nello stesso periodo; l'attestato comprovante la frequenza della Scuola Forense che, a discrezione del praticante, può sostituire le relazioni sopra citate.

4.4- Al termine del terzo semestre di tirocinio, oltre al libretto ed alla scheda semestrale delle udienze, dovrà essere presentata al Consiglio dell'Ordine una relazione sulle più importanti cause civili e/o penali trattate o alla cui trattazione il praticante è stato presente o ha partecipato nello stesso periodo; l'attestato comprovante la frequenza della Scuola Forense che, a discrezione del praticante, può sostituire le relazioni sopra citate, nonché l'attestato di superamento del test finale rilasciato a conclusione della Scuola Forense.

4.5- Le dichiarazioni rese nel libretto del tirocinio e nelle relazioni dovranno essere sottoscritte anche dall'avvocato presso il quale è stato svolto il tirocinio nel semestre cui si riferiscono, per attestazione della loro veridicità; in caso di pluralità di avvocati presso i quali è svolta la pratica, contemporaneamente o in diversi periodi del semestre, ciascuno dovrà sottoscrivere le dichiarazioni per quanto di propria competenza. La scheda semestrale delle udienze dovrà riportare i dati identificativi dell'udienza e del procedimento trattato e, con riferimento a ciascuna udienza annotata, dovrà risultare sottoscritta dal Giudice presente in udienza. Per le udienze che si svolgono mediante collegamenti audiovisivi a distanza, dovrà essere allegata la copia del verbale attestante la presenza del praticante al collegamento on – line; per le udienze sostituite da deposito di note scritte, dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato, attestante la partecipazione del praticante alle attività di studio e redazione delle note scritte sostitutive dell'udienza.

4.6- Il Consiglio dell'Ordine, eseguita la verifica di quanto presentato dal praticante, al termine del primo e del terzo semestre, lo inviterà ad un colloquio per ulteriori chiarimenti sull'attività espletata. Se ritenuto opportuno ai fini della verifica della pratica, Il Consiglio dell'Ordine potrà invitare il praticante a colloquio anche al termine del secondo semestre o in qualsiasi altro momento del periodo di svolgimento del tirocinio.

4.7-Il Consiglio dell'Ordine, al termine del periodo di tirocinio, sulla base delle verifiche svolte e su domanda del praticante, rilascia il certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell'art.45 Legge professionale . E' reperibile sul sito dell'Ordine Avvocati di Modena fac-simile di domanda ed elenco dei documenti da allegare alla stessa.

4.8-La presentazione del libretto e della scheda delle udienze (oltre alle dichiarazioni dell'avvocato, per le udienze sostituite da note scritte, e le copie dei verbali, per le udienze svolte mediante collegamento a distanza) nonché, per il secondo e terzo semestre, delle relazioni, dovrà avvenire tempestivamente rispetto al termine del semestre.

4.9- Nel corso dell'intero periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto e nelle relazioni e l'effettività dello svolgimento del tirocinio e l'idoneità ed adeguatezza dello stesso, nei modi ritenuti più opportuni.

4.10-L'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio, è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ad un mese.

4.11- Se al termine del periodo di 18 mesi la verifica dà risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Per le stesse ragioni, il Consiglio ha facoltà di non convalidare il singolo semestre.

4.12-Decorsi 6 anni dalla prima iscrizione al registro dei praticanti, il certificato di compiuto tirocinio non potrà più essere richiesto ed è prevista la cancellazione dal registro dei praticanti.

5) Interruzione del tirocinio

5.1-Il tirocinio deve essere svolto con continuità. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

5.2-Il praticante potrà chiedere l'interruzione del tirocinio al Consiglio dell'Ordine, che, se ritiene sussistenti le cause giustificative come previste dall'art.7 co.2 e 3 del D.M.70/2016, accoglie la domanda con conseguente sospensione del decorso del periodo di tirocinio.

+++

Quanto sopra deliberato costituisce chiarimento ed integrazione della più ampia regolamentazione in vigore, contenuta nelle fonti richiamate nella parte introduttiva. Di tali fonti, pertanto, il praticante dovrà acquisire completa conoscenza, per uniformarvisi.

IL PRESIDENTE

F.to avv.Roberto Mariani